



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2365 DEL 16/03/2026

OGGETTO: Art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2008 - Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) relativo alla cava sita in Loc. Fosso Rio del Comune di Foligno (PG), in seno al P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, per "Progetto definitivo 1° stralcio nell'ambito dell'ampliamento del giacimento della cava di calcare attiva sita in località Fosso Rio del Comune di Foligno" (cod. pratica 04-93-2025) – Proponente Soc. Edilcalce Vio & C. S.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 2 aprile 2015 n. 10 recante: "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di*

area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”, con la quale, ai sensi dell’articolo 2, a far data dal 01/12/2015 sono state riallocate in capo all’Amministrazione Regionale, tra l’altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria, precedentemente svolte dalle Province;

Visto il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell’art. 5 stabilisce: *“l’operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile”* e considerato che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 3 individua, quale autorità competente, *“l’autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive”,* e al comma 6 dell’art. 5 stabilisce che: *“l’Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l’attuazione”;*

Considerato che l’approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione - di seguito PGRE - è di competenza dell’autorità di vigilanza, come sopra definita, e che tali funzioni sono svolte dal Servizio regionale “Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive”;

Atteso che l’ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008 è stabilito dall’art. 2 comma 1 del decreto medesimo, definendosi all’interno del sito di cui all’art. 3 comma 1 lett. hh) ovvero all’interno: *“dell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;*

Considerato che i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);

Visto il parere reso dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare con nota prot. n. 805/RIN del 02/02/2015 circa il regime applicativo dell’art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 117/2008;

Visto l’*interpello ambientale* circa l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117/2008, presentato dalla Regione Umbria con nota prot. n. 249903 del 14/11/2022, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 nonché i conseguenti esiti resi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 105610 del 28/06/2023, rinvenibile nella specifica sezione della pagina web del Ministero medesimo (<https://www.mase.gov.it/pagina/interPELLI-ambientali-su-economia-circolare>);

Rammentato che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 117/2008, il PGRE *“... è presentato come sezione del piano globale dell’attività estrattiva predisposto al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva stessa da parte dell’autorità competente”;*

Evidenziato che in seno al procedimento regionale di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto: *“Progetto definitivo 1° stralcio nell’ambito dell’ampliamento del giacimento della cava di calcare attiva sita in località Fosso Rio del Comune di Foligno”* (cod. pratica 04-93-2025) - Proponente Soc. Edilcalce Vio & C. S.r.l., tra gli elaborati progettuali è presente il Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (di seguito PGRE), di competenza della scrivente struttura (competente in materia di Polizia Mineraria - Sicurezza e Salute nei cantieri minerari);

Tenuto conto che in sede di CdS dei Rappresentanti Unici del 16/12/2025 (convocata con nota prot. reg.le n. 226809 del 20/11/2025 - prima convocazione) e del 02/02/2026 (convocata con nota prot. reg.le n. 13418 del 23/01/2026 - seconda convocazione), è stato espresso, all’unanimità, un giudizio favorevole di compatibilità ambientale in ordine al progetto di che trattasi, nel rispetto delle condizioni ambientali dettate dai RU per i profili di rispettiva competenza, nonché approvato il progetto di che trattasi;

Analizzato il PGRE, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato quale elaborato: *“A3.3.6 Sez. Cbis.rev.1 - Piano di Gestione dei Rifiuti”* in seno al procedimento di PAUR in oggetto;

Tenuto conto che all'interno del perimetro dell'area di cava in oggetto sono presenti impianti di prima e seconda lavorazione degli inerti;

Considerato che dalla suddetta analisi del PGRE emerge che:

- Par. 3.1.: Terreni di copertura del giacimento: Si tratta della copertura del giacimento costituita da terreno vegetale di buona qualità, l'area ha oggi un utilizzo a pascolo; la stessa terra ricollocata in posto al termine delle operazioni di scavo restituirà l'area ad un utilizzo boschivo sulle scarpate e prato pascolo sulle aree pianeggianti. Le terre non inquinate verranno stoccate tramite semplice accumulo sulla superficie, in una collocazione che la norma definisce "struttura attrezzata".
- I materiali coinvolti nelle azioni di estrazione rientrano nelle seguenti tipologie:
 1. Terreno vegetale: primo strato di spessore modesto;
 2. Sterili di coltivazione, di spessore variabile;
 3. calcari - materiale utile.

Considerato, inoltre, che dal predetto PGRE risulta che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all'All. III del D.Lgs. 117/2008.

Visto il layout di coltivazione mineraria descritto nel predetto PGRE;

Tenuto conto che il PGRE proposto risulta coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostatività alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano nel determinato del presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di valutare positivamente, approvandolo ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in oggetto, presentato quale Elaborato progettuale: "A3.3.6 Sez. Cbis.rev.1 - Piano di Gestione dei Rifiuti" in seno al citato procedimento di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 04-93-2025), "Progetto definitivo 1° stralcio nell'ambito dell'ampliamento del giacimento della cava di calcare attiva sita in località Fosso Rio del Comune di Foligno" – Proposto dalla Soc. Edilcalce Vio & C. S.r.l. S.r.l.;
3. di stabilire che l'approvazione del suddetto PGRE è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - P.1) ai fini della determinazione della non contaminazione delle terre, quali il terreno vegetale ed il cappellaccio (terra non inquinata), preventivamente alla loro asportazione da qualsiasi area della cava non ancora oggetto di coltivazione, dovranno essere eseguite le procedure di campionamento, caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali stabilite dagli Allegati 2 "Procedure di campionamento in fase di progettazione" e 4 "Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali" del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 con particolare riferimento al set analitico minimale riportato in Tabella 4.1 dello decreto medesimo;
 - P.2) l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione di cava, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non

inquinati, venga effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;

P.3) per lo stoccaggio temporaneo in cumuli dei rifiuti estrattivi venga:

- garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
- prodotta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, specifica verifica di stabilità dei fronti con cadenza almeno annuale;
- rispettata la morfologia di accumulo dei materiali non utili/rifiuti estrattivi prevista nel progetto di cava;
- evitato il ruscellamento/dilavamento dei cumuli di rifiuti estrattivi depositati e non ancora utilizzati per il ripristino ambientale del sito, garantendo, altresì, il loro rinverdimento tempestivo;

P.4) per i lavori di recupero ambientale della cava, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati prioritariamente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto P.2), mentre l'utilizzo eventuale di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti;

P.5) la Soc. Edilcalce Vio & C. S.r.l. S.r.l. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 117/08;

4. di specificare che:

- è fatto obbligo alla Soc. Edilcalce Vio & C. S.r.l. S.r.l. di rispettare le prescrizioni sopra riportate, nonché quanto comunque stabilito dal D.Lgs. 117/2008. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, *"in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo"*;
- il PGRE di cui alla presente autorizzazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali, di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo è oggetto di riesame, da parte del redattore, ogni cinque anni. A tal fine, le eventuali modifiche siano notificate alla Regione Umbria;
- l'approvazione del PGRE non riguarda né l'utilizzo/gestione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno del sito di cava eventualmente utilizzate per il ripristino ambientale, né l'utilizzo/gestione dei sottoprodotti eventualmente prodotti, né l'utilizzo/gestione di rifiuti speciali non pericolosi (DM 05/02/98) prodotti e/o

- eventualmente impiegati per il riambientamento del sito necessitanti, altresì, di titolo abilitante di diversa natura;
- che la presente approvazione del PGRE - costituente sezione del piano globale dell'attività estrattiva, a norma sia dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 117/2008, che dall'art. 13 (Progetto definitivo) comma 1 lett. c-bis) del R.R. n. 3/2005 - sia trasmessa al Servizio regionale "Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici";
5. che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 16/03/2026

L'Istruttore
- Fabio Antonielli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 16/03/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Simone Padella
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 16/03/2026

Il Dirigente Vicario
Paolo Gattini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2